

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' IN MATERIA DI SCHEDA CARBURANTE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La scheda carburante, introdotta dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31 e regolamentata con l'emanazione dei decreti attuativi D.M. 7 giugno 1977 e successivamente il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 (attuativo della delega contenuta nell'art. 3, comma 137, lett. d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha subito nel corso degli anni una serie di innovazioni che hanno modificato le regole di redazione, anche al fine di semplificare il relativo adempimento.

Di estrema importanza la novità introdotta dall'articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) - convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 - che ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che "In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente 3 della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".

Le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, ha continuato ad operare per coloro, che non hanno provveduto all'acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico.

La norma prevede l'esonero dall'obbligo della scheda carburante solo per coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.

NOVITA' PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di Bilancio 2018 – con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2018, elimina definitivamente la scheda carburante.

A decorrere dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, devono essere documentati con la fattura elettronica ed il pagamento deve avvenire esclusivamente con mezzi tracciabili.

Ai fini delle imposte sui redditi viene introdotto il nuovo comma 1-bis introdotto all'art. 164 del TUIR (art. 1, comma 922, L. n. 205/2017) in base al quale l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata da mezzi elettronici di pagamento emessi da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Alla luce del nuovo comma, ferme restando le misure per la deducibilità, viene introdotta la condizione che subordina la deducibilità delle spese per l'acquisto di carburante al pagamento esclusivamente mediante:

- Carte di credito;
- Carte di debito (bancomat);
- Carte prepagate.

Il pagamento con mezzi diversi, per esempio il denaro contante, sarà ovviamente possibile ma non consentirà riflessi fiscali ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Inoltre, l'art 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 920 ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli imprenditori e liberi professionisti che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Per gli operatori economici e/o soggetti Iva, dal 1° luglio 2018, si manifesteranno le seguenti novità:

- viene meno l'obbligo di tenuta della scheda carburante;
- prende avvio la fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. L'onere del rilascio della fattura elettronica carburante è del benzinaio che dovrà redigerla tutte le volte che un titolare di partita IVA effettua un rifornimento. Il rilascio va eseguito anche per una sola operazione;
- la deducibilità e la detraibilità Iva dell'onere o della spesa (anche se parziale) per l'acquisizione del carburante si renderanno operativi solamente se gli inerenti pagamenti risulteranno tracciabili in quanto posti in essere utilizzando carte di credito o di debito, bancomat o carte prepagate;
- se la cessione di benzina avviene non nell'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, il rivenditore di carburante, non emette fattura elettronica ma trasmette il corrispettivo all'Agenzia delle Entrate;
- agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante verrà riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni che risultano eseguite tramite sistemi di pagamento elettronico.

In caso di SELF-SERVICE, presumibilmente, il titolare di partita IVA dovrà usare lo scontrino rilasciato dal distributore automatico al fine di dimostrare la spesa e di consentire al benzinaio la emissione della fattura elettronica.

In ogni caso, considerato che la legge al riguardo non è molto chiara, si attende l'emanazione di appositi documenti normativi e di prassi, prima dell'entrata in vigore.

Bitonto, 26/03/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it